AMBITO TERRITORIALE N 15 LEGGE 328/00

Comuni di Marano di Napoli e Quarto

Comune Capofila: Marano di Napoli

UFFICIO DI PIANO

OGGETTO: R.D.O. aperta n. 2840653 su portale di Consip SpA per **l'affidamento del servizio gestione centro famiglia del Comune di Quarto – CIG 88135725B2 -**

Verbale n. 1 del 16.9.2021

L'anno 2021 il giorno SEDICI del mese di SETTEMBRE alle ore 9,30 circa salve le risultanze elettroniche del portale CONSIP per le operazioni ivi compiute, in Marano di Napoli presso la sede dell'ufficio alla Via Casa Schiano – Convento S. Maria degli Angeli - si è riunita la commissione, nominata con determina del coordinatore UDP n 178 del 9..9.2021, per l'esame e la valutazione delle offerte pervenute per la R.D.O in oggetto

Sono presenti

- dr.ssa Maria RUSSO vice coordinatore UDP presidente
- dr.ssa Annamaria NERI servizio sociale professionale del Comune di Quarto, componente UDP
- dr.ssa Novella Margherita CASTALDO: servizio sociale professionale del Comune di Marano, componente che assolve anche alla funzione di segretario della commissione

Il presidente di gara, dichiara aperta la seduta ed accede al portale.

Verifica preliminarmente che la scadenza della gara, indetta con determina UDP n 135/2021 e pubblicata sul portale MEPA di CONSIP spa in data 20 agosto 2021 , è stata fissata alle ore 23,59 del 9 agosto 2021.

Risulta quindi assegnato ai potenziali concorrenti per presentare l'offerta un congruo periodo in relazione all'importo ed agli adempimenti per presentare offerta posto che tra la pubblicazione e la scadenza della RDO sono intercorsi venti giorni.

Rende poi noto ai componenti, per la dichiarazione di incompatibilità di cui all'art 77 del d. lgs n 50/2016 e ss.mm., che sul portale risultano presentate -- nei termini di scadenza -- n. due offerte delle seguenti cooperative:

"il pellicano" con sede in Pozzuoli.

"la rinascita" con sede in Mugnano.

Il presidente e ciascun componente, quindi, presa visione delle imprese partecipanti, prima dell'inizio delle operazioni di gara rendono la dichiarazione1di non trovarsi in situazioni di incompatibilità; tale dichiarazione viene inserita nel fascicolo di gara.

La commissione pertanto procede all'esame dell'offerta della cooperativa il pellicano verificando la documentazione amministrativa inclusa nella busta "A" prevista all'art. 9 del disciplinare di gara; estrae ciascun documento nell'ordine riportata al primo comma di detto art. 9

Verifica, pertanto l'istanza di ammissione rispetto alla quale rileva che non risulta sufficientemente chiara la data di iscrizione nell'albo regionale; la commissione, pertanto, effettua on line sul sito della Regione Campania, la verifica delle cooperative iscritte nell'albo stesso aggiornato al 2021.

Accerta, quindi che la cooperativa il pellicano è iscritta in detto albo con il n 525 dal 15.7.2016 e che con decreto n 372 del 1.9.2017 si è preso atto di una variazione intervenuta.

Ritiene, quindi, regolare la domanda di partecipazione.

Esamina, poi, il DGUE e la dichiarazione sostitutiva di iscrizione camerale accertando la regolarità

degli stessi
Prosegue, quindi, con l'esame della dichiarazione --- prevista al n 4 del primo comma dell'art. 9 del disciplinare di gara --- dei servizi prestati dalla cooperativa
Dall'esame della dichiarazione la commissione rileva che la cooperativa istante ha realizzato:
-servizio di **ludoteca** appaltato dal Comune di **Cesa** dal 11.1.206 al 31.8.2016
-servizio di **ludoteca** appaltato dal Comune di **Orta di Atella** dal 9.5.206 al 31.8.2016
-servizio di **ludoteca** appaltato dal Comune di **Orta di Atella** dal 1.6.2018 al 28.2.2019
- servizio di **asilo nido** appaltato dal Comune di **Teverola** dal 11.1.2019 al 31.12.2019
- servizio di **asilo nido** appaltato dal Comune di **Casaluce** dal 1.11.2018 al 31.12.2018
-servizio di **asilo nido** appaltato dal Comune di **Casaluce** dal 1.1.2019 al 31.12.2019

Letto l'art. 3, 1^ comma, lettera A) del disciplinare che richiede, tra i **requisiti di ammissione,** l'aver svolto " *ei cinque anni precedenti la scadenza della gara, anche in maniera non continuativa e per una durata complessiva non inferiore a dodici mesi,* ***almeno uno dei seguenti servizi --con esclusione di ogni altro servizio diverso da quelli appresso riportati --*** *previsti nella sezione B del catalogo dei servizi sociali approvato con D.G.R. della Campania n. 107 del 23.04.2014, pubblicato sul B.U.R.C. n. 28 del 28.4.2014:*
a) Centro per la famiglia
b) Servizio di mediazione familiare
c) laboratorio di educativa territoriale"
la commissione accerta che la cooperativa "il pellicano" non è in possesso dell'esperienza tecnico professionale maturata nei servizi richiesti dal citato art. 3, 1^ comma, lettera A) del disciplinare di gara
Atteso che la mancanza di tale requisito non consente l'ammissione alla gara **la commissione procede all'esclusione della cooperativa** medesima.
Il seggio di gara, altresì, non ritiene dover procedere alla verifica della ulteriore documentazione amministrativa inserita nella busta A posto che il difetto del requisito di partecipazione postulato dal richiamato art. 3, comma 1, lettera A) del disciplinare preclude irreversibilmente l'ammissione del concorrente alla gara.

Verifica, quindi, l'offerta presentata dalla cooperativa "la riinascita".
Esamina l'istanza di ammissione alla gara, che è regolare, dalla quale si evince che l'impresa non è in possesso dell'esperienza tecnico professionale richiesta all'art. 3, comma 1, lettera A) del disciplinare e che per tale requisito ricorre all'avvalimento della cooperativa sinfonia
Esamina, poi, il DGUE – nel quale la concorrente conferma di avvalersi della cooperativa sinfonia per l'esperienza tecnico professionale - e la dichiarazione sostitutiva di iscrizione camerale accertando la regolarità degli stessi
Prosegue, quindi, con l'esame della documentazione dell'impresa ausiliaria inclusa nell'apposita casella dedicata estraendo dalla stessa quanto in essa contenuto.
Il seggio di gara rileva, quindi, che non risultano prodotti, come richiesto dall'art. 4 del disciplinare:

a)dichiarazione dell'ausiliaria di essere in possesso dei requisiti generale previsti all'art. 80 ; tale carenza, tuttavia, è superata dalla parte III del DGUE;
b)dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'Amministrazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
c)documenti previsti ai numeri 3 (iscrizione camerale), 6 (copia capitolato sottoscritto), 7 (codice etico) e 8 (copia provvedimento di accreditamento) del comma 1 dell'art. 9 del disciplinare medesimo
La documentazione di cui alle sopra riportate lettere a), b) e c) , pertanto, dovrà formare oggetto di soccorso istruttorio

La commissione esamina, quindi
- il DGUE della cooperativa ausiliaria e ne accerta la regolarità.
- il contratto di avvalimento del quale, tuttavia, non ritiene poter attestare la completa regolarità in quanto nello stesso risulta mancante l'impegno dell'ausiliaria di eseguire direttamente il servizio; atteso che il contratto di avvalimento, ed in particolare il relativo contenuto, nelle procedure di gara costituisce un documento che forma sovente oggetto di liti giudiziarie la commissione ritiene necessario un preventivo approfondimento di giurisprudenza, a cura del presidente di gara, finalizzato a identificare il contenuto esatto del contratto medesimo

E tanto anche al fine di verificare che la succita richiesta del disciplinare di gara non costituisca una eventuale violazione del principio della tassatività delle cause di esclusione ex art. 83, comma 8, del d. lgs n 50 del 2016

La commissione, quindi, prosegue nella verifica con esito regolare dei seguenti atti prodotti dalla cooperativa che concorre alla gara:
copia del capitolato sottoscritto
copia provvedimento accreditamento
iscrizione albo regionale.

Per la seguente documentazione ritiene necessario applicare il soccorso istruttorio
copia del codice etico sottoscritto, non prodotto per un errore nel disciplinare nel fornire il percorso web per scaricarlo fornendo, nell'inviare la richiesta, il corretto percorso per scaricarlo dal sito web dell'Amministrazione.
certificato di revisione,non allegato per documentata revisione in corso ; occorrerà produrre l'ultimo certificato in possesso.
cauzione provvisoria: avendo l'impresa prestato cauzione in misura del 50% dell'importo richiesto senza aver allegato certificazione di qualità ISO della serie 9000 rilasciato per il servizio in gara (centri per la famiglia), è necessario produrre detta certificazione.

La commissione, tuttavia, prima di inviare la richiesta di regolarizzazione della documentazione in applicazione del soccorso istruttorio ritiene necessaria un approfondimento giurisprudenziale a cura del presidente di gara finalizzato a
- rilevare il contenuto esatto del contratto di avvalimento.
- la possibilità di applicare il soccorso istruttorio per detto contratto di avvalimento.

Aggiorna, pertanto, la seduta alle ore 9,30 del 22..9.2021

La seduta ha termine alle ore 13,40 circa salve le risultanze del portale telematico per le operazioni ivi compiute
Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente: dr.ssa Maria RUSSO _____

Componente: dr.ssa Novella M. CASTALDO _____

Componente: dr.ssa Annamaria NERI _____

AMBITO TERRITORIALE N 15 LEGGE 328/00

Comuni di Marano di Napoli e Quarto

Comune Capofila: Marano di Napoli

UFFICIO DI PIANO

OGGETTO: R.D.O. aperta n. 2840653 su portale di Consip SpA per **l'affidamento del servizio gestione centro famiglia del Comune di Quarto – CIG 88135725B2 -**

Verbale n. 2 del 22.9.2021

L'anno 2021 il giorno ventidue del mese di SETTEMBRE alle ore 10,30 circa salve le risultanze elettroniche del portale CONSIP per le operazioni ivi compiute, in Marano di Napoli presso la sede dell'ufficio alla Via Casa Schiano – Convento S. Maria degli Angeli - si è riunita la commissione, nominata con determina del coordinatore UDP n 178 del 9..9.2021, per l'esame e la valutazione delle offerte pervenute per la R.D.O in oggetto

Sono presenti

- dr.ssa Maria RUSSO vice coordinatore UDP presidente
- dr.ssa Annamaria NERI servizio sociale professionale del Comune di Quarto, componente UDP
- dr.ssa Novella Margherita CASTALDO: servizio sociale professionale del Comune di Marano, componente che assolve anche alla funzione di segretario della commissione.

Il presidente di gara, dichiara aperta la seduta e comunica alla commissione di aver svolto la ricerca a cui si è rinviato nella seduta del 16 settembre 2021; rappresenta, quindi, che in materia di avvalimento la giurisprudenza recente sembrerebbe orientata nel senso che la esecuzione diretta del servizio da parte dell'impresa ausiliaria sarebbe necessaria qualora si tratta di esperienze professionali in servizi per i quali sono necessari titoli di studio o professionali aventi carattere infungibile.

Tali sentenze, non appaiono però di semplice ermeneutica con riferimento all'appalto in oggetto Ciò che invce, traspare in modo netto ed inequivocabile dalla giurisprudenza dei TAR del Consiglio di Stato in materia di contratto di avvalimento è il principio che le carenze del contratto medesimo non sono sanabili mediante applicazione del c.d. Soccorso istruttorio.

Con riferimento all'appalto in esame è, quindi, necessario un approfondito esame della documentazione di gara al fine di rilevare la infungibilità delle esperienze professionali

Il presidente, infatti, rappresenta che laddove la verifica si concludesse con esito positivo l'impresa concorrente dovrebbe essere senzìaltro esclusa attesa l'impossibilità di una regolarizzazione postuma.

Tuttavia, potendo la eventuale esclusione essere oggetto di contenzioso ed avendo la commissione individuato – in data 16.9.2021 – una ulteriore serie di carenze documentali, alcune piuttosto gravi come l'omessa allegazione di certificazione di qualità ISO della serie 9000 che giustifica la prestazione di cauzione in misura ridotta, che potrebbero parimenti condurre all'esclusione della cooperativa in gara il presidente ritiene di applicdare il socorso istruttorio per tutte le carenze documentali, all'infuori delle dichiarazioni omesse nel contratto di avvalimento, rilevate in data 16.9.2021.

Tanto per avere una rappresentazione completa in ordine al possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare sia parte della cooperativa concorrente che dalla cooperativa ausiliaria.

Non vi sono motivi ostativi, ad avviso del presidente, a rinviare la decisione sulla validità del contratto di avvalimento successivamente alla acqusisizione dei documenti omessi ma "sanabili"

Invita, quindi i commissari di gara a manifestare il proprio orientamento sulla soluzione proposta
La commissione di gara, con il voto di tutti i presenti, decide:
a) di applicare il soccorso istruttorio per tutti documenti e/o dichiarazioni omesse, con la sola esclusione del contratto di avvalimento da ritenersi non emendabile, riportati nel verbale del 16 settembre 2021 b.
b) fissa al 24.9.2021 alle ore 10,00 il termine per l'inmoltro a mezzo dl portale Consip della documentazione richiesta.
c) rinvia alla successiva seduta la valutazione sulla validità del contratto di avvalimento al fine dell'ammiossione alla gara.

Il presidente di gara, quindi, invia – utilizzando il portale telematico - alla cooperativa la rinasaciata la richiesta di integrazioni documentali previste alla precedente lettera a) indicando come tgermine di scadenza le ore 10,00 del 24.9.2021.

La commissione aggiorna la seduta alle ore 11,00 del 24..9.2021

La seduta ha termine alle ore 11,30 circa salve le risultanze del portale telematico per le operazioni ivi compiute
Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente: dr.ssa Maria RUSSO _____

Componente: dr.ssa Novella M. CASTALDO _____

Componente: dr.ssa Annamaria NERI _____

AMBITO TERRITORIALE N 15 LEGGE 328/00

Comuni di Marano di Napoli e Quarto

Comune Capofila: Marano di Napoli

UFFICIO DI PIANO

OGGETTO: R.D.O. aperta n. 2840653 su portale di Consip SpA per **l'affidamento del servizio gestione centro famiglia del Comune di Quarto – CIG 88135725B2 -**

Verbale n. 3 del 24.9.2021

L'anno 2021 il giorno VENTIQUATTRO del mese di SETTEMBRE alle ore 10:05 circa, salve le risultanze elettroniche del portale CONSIP per le operazioni ivi compiute, in Marano di Napoli presso la sede dell'Ufficio di Piano alla Via Casa Schiano – Convento S. Maria degli Angeli - si è riunita la Commissione, nominata con determina del Coordinatore UDP n 178 del 9..9.2021, per l'esame e la valutazione delle offerte pervenute per la R.D.O in oggetto

Sono presenti

- dr.ssa Maria RUSSO vice coordinatore UDP Presidente
- dr.ssa Annamaria NERI servizio sociale professionale del Comune di Quarto, componente UDP
- dr.ssa Novella Margherita CASTALDO: servizio sociale professionale del Comune di Marano, componente, che assolve anche alla funzione di segretario della Commissione

Il Presidente di gara, verificata la presenza dei componenti il seggio di gara, ritiene di anticipare l'orario, fissato alle ore 11,00, della seduta di gara atteso che il termine per la integrazione documentale assegnato alla Cooperativa La Rinascita scadeva alle ore 10,00 di oggi.

Dichiarata aperta la seduta e dopo aver ricordato che in data 22.9.2021 la Commissione si era riservata la valutazione della validità del contratto di avvalimento a seguito delle integrazioni richieste in applicazione del soccorso istruttorio, verifica la documentazione documentale prodotta dalla Cooperativa concorrente e dall'impresa ausiliaria sulla scorta della richiesta avanzata dalla Commissione stessa

Esamina i seguenti documenti dall'impresa ausiliaria (coop. va sinfonia) con il seguente esito

- certificato di iscrizione camerale: **NON APPROVATO** in quanto nell'oggetto sociale per la quale la Cooperativa è iscritta alla CCIAA non si rileva il centro per famiglia o altri servizi similari quali laboratorio di educativa territoriale o servizio di mediazione familiare;
- capitolato d'appalto sottoscritto: **approvato**
- codice etico sottoscritto: **approvato**
- provvedimento di accreditamento: l'impresa ha reso dichiarazione di non essere in possesso dell'accreditamento "*in quanto non obbligatorio per l'impresa ausiliaria visto che non è richiesto dal disciplinare*". **La Commissione ritiene che tale <u>TESI NON</u> sia <u>ACCOGLIBILE</u>** in quanto in contrasto con la documentazione richiesta all'ausiliaria dal disciplinare di gara che all'art. 4, comma 3 lettera e) richiede " *la documentazione di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 (solo nell'ipotesi ivi prevista), 6, 7, 8 dell'art.9" e il n 8 dell'art. 9* " si riferisce al provvedimento di accreditamento

- dichiarazione dell'ausiliaria di obbligarsi verso il concorrente e la stazione appaltante a mettere a disposizione le risorse di cui il concorrente è carente: **approvata**

Esamina, poi, i seguenti documenti dall'impresa concorrente (coop. va La Rinascita) con il seguente esito

- codice etico sottoscritto: **approvato**
- ultimo certificato di revisione**: approvato**
- certificato di qualità ISO 9000 relativa al servizio in appalto, ovvero "centro per la famiglia": **NON APPROVATO** in quanto la Cooperativa ha prodotto la medesima certificazione – rilasciata dalla stessa società, (LL-C) nella stessa data (4 marzo 2021) ed avente il medesimo numero (390597) e data di scadenza/3 marzo 2024) – già esaminato nella seduta del 22.9.2021 con la sola differenza che nel documento prodotto a seguito della richiesta di integrazione documentale è riportato anche il "centro per la famiglia" mentre nel certificato caricato nel portale al momento della presentazione dell'offerta la dizione "centro per la famiglia" non è inserita. La Commissione, pertanto, verifica sul sito della società emittente "LL-C" la validità del certificato utilizzando il codice di verifica 468A69D0'-5E9 riportato sul medesimo certificato e ne rileva la non idoneità. A tale proposito il seggio di gara rinvia al RUP la determinazione di segnalare all'ANAC l'irregolarità riscontrata nel presente punto

La Commissione, quindi, esprime la propria valutazione, rinviata nella seduta del 22.9.2021 sul contratto di avvalimento

Dà atto che nel contratto di avvalimento, come già evidenziato nel verbale n 1 del 16.9.2021 non è contenuta, **come richiesto a pena di esclusione dall'art. 4, comma 3, lettera d) del disciplinare,** "*la clausola che il contratto sarà eseguito dall'impresa ausiliaria*"

Il Presidente, infatti, rammenta che il seggio di gara – pur non ignorando i vincoli invalicabili derivanti dalla *lex specialis* – aveva ritenuto opportuno, prima di adottare eventuali provvedimenti pregiudizievoli nei confronti della cooperativa partecipante, un approfondimento giurisprudenziale per le seguenti motivazioni:

a) La clausola del disciplinare che richiede all'ausiliaria di svolgere direttamente il servizio, laddove non conforme alla previsione dell'art. 89, 1^ comma, d. lgs n 50/2016, avrebbe potuto – in sede di eventuale contenzioso – essere ritenuta in contrasto con il principio della tassatività delle cause di esclusione e, quindi, esporre l'Amministrazione a danni economici in caso di eventuale condanna

b) Per la tutela del principio del "*favor partecipationis*" si palesava opportuna la citata verifica

La Commissione, sulla scorta dei principi riportati in alcune recenti pronunce del Consiglio si Stato -- sez. V, 9 marzo 2020, n. 1704; sez. III, 13.07.2021 n. 5286 -- secondo cui per "*esperienze professionali pertinenti" vanno intese quelle esperienze maturate in virtù di affidamenti connotati da profili di infungibilità*", ritiene non revocabile in dubbio che le prestazioni previste dal catalogo regionale dei servizi sociali per il centro per la famiglia, avuto anche riguardo alle professionalità richieste in capitolato (psicologo, mediatore familiare, educatore professionale) richiedano esperienze specifiche non mutuabili da servizi diversi da quelli espressamente richiesti dal disciplinare di gara per l'ammissione alla RDO (centro famiglia, servizio di mediazione familiare, laboratorio di educativa territoriale)

La previsione del disciplinare di richiedere – nel contratto di avvalimento- la riproduzione della clausola che il servizio sarebbe stato svolto direttamente dall'ausiliaria, appare dunque corretta sicché tale clausola, completamente pretermessa nel contratto prodotto tra i documenti di ammissione alla

RDO, pone tale contratto in contrasto con la legge di gara.

E anche laddove il seggio di gara avesse voluto prescindere dalla omessa inclusione, nel contratto di avvalimento, della clausola – richiesta dall'art. 4 del disciplinare di gara – che il servizio sarebbe stato prestato direttamente dall'ausiliaria il contratto medesimo doveva ritenersi comunque invalido per la sua genericità, limitandosi a riprodurre le seguenti dichiarazioni di rito secondo cui l'ausiliaria "*mette a disposizione della cooperativa la rinascita l'esperienza maturata dalla stessa nel settore oggetto della gara nonché tutte le risorse, nessuna esclusa, ivi comprese le strutture operative, il personale qualificato, le tecniche operative ed i mezzi organizzativi correlati alla propria attività, insomma il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che hanno consentito l'acquisizione del requisito de quo, oggetto di avvalimento, quali*

- *Standard operativi e procedure di intervento elaborati per una più efficace esecuzione dei servizi affidati*
- *Risorse e mezzi per ottimizzare gli standard qualitativi di gestione del servizio in oggetto;*
- *Messa a disposizione di uno psicologo supervisore che presiede le riunioni di supervisione dell'equipe operativa, per 20 ore settimanali per tutta la durata dell'appalto*"

In ordine al contenuto del contratto di avvalimento una recente pronuncia del TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 17 dicembre 2020 n. 6211 ha avuto modo di chiarire che " *sebbene il contratto di avvalimento non debba necessariamente spingersi sino alla "rigida quantificazione dei mezzi d'opera, all'esatta indicazione delle qualifiche del personale messo a disposizione ovvero alla indicazione numerica dello stesso personale", tuttavia, "l'assetto negoziale deve consentire quantomeno l'individuazione delle esatte funzioni che l'impresa ausiliaria andrà a svolgere, direttamente o in ausilio all'impresa ausiliata, e i parametri cui rapportare le risorse messe a disposizione (Cons. Stato, sez. IV, 26 luglio 2017, n. 3682); deve cioè prevedere, da un lato, la messa a disposizione di personale qualificato, specificando se per la diretta esecuzione del servizio o per la formazione del personale dipendente dell'impresa ausiliata, dall'altro i criteri per la quantificazione delle risorse e/o dei mezzi forniti*"

La Commissione di gara, pertanto, al termine delle valutazione della documentazione prodotta, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, esclude l'offerta presentata dalla Cooperativa La Rinascita per i seguenti motivi

1) Il contratto di avvalimento non riporta la clausola che il servizio sarà svolto direttamente dalla Cooperativa ausiliaria; il medesimo contratto, poi, risulta del tutto generico in ordine alla precisa individuazione delle modalità con cui si realizza l'avvalimento; entrambe le riscontrate carenze integrano la causa di esclusione prevista all'art. 4, comma 3, lettera d) del disciplinare di gara per il quale " **a pena di esclusione**, che il contratto di avvalimento deve riportare **in modo compiuto, esplicito ed esauriente: l'oggetto, le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico**; la durata; **la clausola che il contratto sarà eseguito dall'impresa ausiliaria;** ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

2) La Cooperativa La Rinascita ha prodotto cauzione provvisoria per un importo pari al 50% dell'importo richiesto; anche a seguito del soccorso istruttorio la Cooperativa non è risultata essere in possesso della certificazione di qualità ISO della serie 9000 incorrendo nella clausola di esclusione prevista al punto n 11 del 1^ comma dell'art. 9 del disciplinare per il quale " ***In caso di certificazione di qualità non idonea*** *o non rilasciata da organismi accreditati* ***non è ammessa, a mezzo soccorso istruttorio, la regolarizzazione della cauzione mediante polizza integrativa*** *dell'importo mancante* ***per cui le offerte corredate da cauzione di importo ridotto che non siano accompagnate da certificazioni aventi i requisiti richiesti determinano l'esclusione dell'offerta***".
Circa la difformità rilevata per la certificazione di qualità la Commissione rinvia al RUP la segnalazione dell'anomalia all'ANAC

3) La Cooperativa ausiliaria, che ha omesso di produrre copia dell'accreditamento al momento di presentare l'offerta, a seguito del soccorso istruttorio ha dichiarato non essere in possesso dello stesso incorrendo nella clausola di non ammissione alla gara prevista all'art. 4, comma 3, lettera e) del disciplinare di gara

4) La cooperativa ausiliaria non risulta iscritta presso la CCIAA per lo svolgimento di centri per la famiglia o per altri servizi previsti nel catalogo regionale dei servizi sociali nell'area di intervento "donne in difficoltà"

Il seggio di gara, poi, con riferimento alle offerte presentate dalle cooperative "IL PELLICANO" e "LA RINASCITA" dispone la escussione della cauzione provvisoria presentata da entrambe in quanto l'esclusione consegue a motivazioni non scusabili note sin dall'inizio della presentazione dell'offerta ad entrambi i partecipanti

La Commissione, infine, invia gli atti al RUP di gara per le valutazioni e segnalazioni di propria competenza

La seduta ha termine alle ore 11,30 circa salve le risultanze del portale telematico per le operazioni ivi compiute

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente: dr.ssa Maria RUSSO _____

Componente: dr.ssa Novella M. CASTALDO _____

Componente: dr.ssa Annamaria NERI _____